

## CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

*Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità-IX Ciclo*

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO M SQUILLACE MONTEPAONE

Premesso

- che l'Università della Calabria deve attuare i tirocini per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n° 24 del 31/01/2011) e del D.M. 30/09/2011 (pubblicato in G.U. n° 78 del 02/04/2012), di seguito denominati tirocini dei corsi di sostegno.
- che i tirocini dei corsi di sostegno prevedono un tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto 30/09/2011;
- che in base all'art. 12 del D.M. 249/2010 le Università stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale d'istruzione accreditate (ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012) presso gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio e sul rispetto delle convenzioni (art. 12, comma 4 del D.M. n. 249/2010).

**l'Università della Calabria** – con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, di seguito denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, nato a Diamante (CS) il 28/02/1963,

E

**L'Istituto Comprensivo M. Squillace** con sede legale in Montepaone(CZ) in via Pelaggi,1 codice meccanografico CZIC84600B denominata nel seguito “soggetto ospitante”, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.

Alfeo Anna nata a Taranto il 20/05/1966

**concordano e sottoscrivono la seguente convenzione**

## **Art. 1**

Il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno, previste dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 30/09/2011, deve avvalersi di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione; Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l'attività di formazione è seguita da un tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011, che ha il compito di supervisionare e valutare le attività del suddetto tirocinio;

## **Art.2.**

Al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento del tirocinio dei corsi di sostegno il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna a far svolgere tale tirocinio nelle proprie strutture.

La nota congiunta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca n. 361820 del 28 giugno 2024 mette a fuoco le attività ascrivibili al tirocinio diretto:

- *osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;*
- *osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;*
- *osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;*
- *affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.*

Individua inoltre altre attività che potrebbero essere ricomprese nella attività di tirocinio come:

- *corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;*
- *coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;*
- *per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;*
- *coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. "Piano Estate", nel caso in cui l'istituzione scolastica vi abbia aderito;*
- *affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all'integrazione dei soggetti con disabilità;*
- *partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all'autovalutazione e al miglioramento dei processi, all'orientamento in uscita, all'inclusione;*

- partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti;

e infine richiama anche l'allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 che prevedeva nell'ambito delle attività di tirocinio:

- osservazione nella classe del tutor o in altre classi;

- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;

- attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF;

- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento;

- partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc).

### Art.3

Il soggetto ospitante mette a disposizione il seguente numero di posti di tirocinio per grado di scuola: (tabella da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il **numero minimo** di posti disponibili)

	Grado di Scuola			
	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado
n. minimo tirocinanti da accogliere	3	5	3	0

Il numero degli studenti tirocinanti potrà variare di comune intesa tra le parti. La presente convenzione non obbliga il soggetto promotore ad inviare necessariamente tirocinanti presso il soggetto ospitante.

### Art.4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti (facendo riferimento al numero della polizza:

- infortuni n. 2009/077/181631365 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna;
- RC verso terzi n. 2009/065/181631381 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna

entrambe con scadenza 31/12/2025 sottoscritte dal soggetto promotore.

I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

### Art.5

Il tirocinio dei corsi di sostegno non crea nessun obbligo di natura lavorativa per il soggetto ospitante nei confronti degli studenti tirocinanti, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del codice civile, né nel

rapporto di lavoro dipendente, ma è previsto dal vigente regolamento (D.M. 249/2010 e D.M. 30/09/2011)

### **Art.6**

Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente convenzione il soggetto ospitante deve:

1. inviare al soggetto promotore il **Mod. A- avvio tirocinio**, compilato in ogni sua parte che verrà inviato dagli uffici preposti dopo la firma della convenzione;
2. inviare al soggetto promotore a conclusione del tirocinio l'attestazione dell'avvenuto svolgimento dello stesso inviando il **Mod. C-Fine tirocinio**, che deve essere compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [amministrazione@pec.unical.it](mailto:amministrazione@pec.unical.it) con intestazione della PEC COGNOME NOME tirocinio diretto IX ciclo indicazione Istituto; il quale deve essere compilato in ogni sua parte

### **Art.7**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste nell'ambito del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Redigere il progetto di tirocinio con il supporto dei tutor coordinatori e tirocinanti

In particolare per i tutor tirocinanti l'allegato B del DM. 30 settembre 2011 indica che

*“Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:*

- *docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;*
- *docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)”.*

### **Art. 8**

Il soggetto promotore al termine delle attività di tirocinio si impegna a corrispondere al soggetto ospitante l'importo di € 280,00 per ogni tirocinante che abbia correttamente terminato detto tirocinio nei tempi dovuti, ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012. Pertanto, al termine delle attività di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a comunicare prontamente al soggetto promotore l'elenco dei tirocinanti che hanno correttamente terminato le attività di tirocinio.

Per la corretta corresponsione degli importi sopra indicati si prega di compilare, IN STAMPATELLO, il sottostante form:

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO M. SQUILLACE

COMUNE MONTEPAONE

CODICE FISCALE/PARTITA IVA:97035420799

I	T	4	5	M	0	1	0	0	0	0	4	3	0	6	T	U	0	0	0	0	0	3	1	4	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IBAN

INTESTAZIONE CONTO: TESORERIA UNICA

Art. 9

Ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n 196, e successive modifiche e integrazioni i dati personali forniti saranno trattati in forma cartacea ed informatica secondo le disposizioni previste ai fini del tirocinio per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

#### Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore dell'Università della Calabria fino al 30 dicembre 2025 e decade qualora l'Istituto perdesse l'accreditamento presso l'USR.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Art. 11

La presente convenzione, firmata digitalmente, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

#### Art. 12

Ogni comunicazione con il soggetto promotore avverrà attraverso posta elettronica ordinaria di seguito indicata: [Segreteria.fit@unical.it](mailto:Segreteria.fit@unical.it).

#### Art. 13

Il soggetto ospitante dichiara sin d'ora che ogni comunicazione da parte del soggetto promotore dovrà avvenire a mezzo **posta elettronica ordinaria** da inoltrare al seguente indirizzo e-mail \_\_\_\_\_;

*Soggetto Promotore*

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
*Prof.ssa Anna Alfeo*



Nicola Leone  
15.01.2025 13:40:56  
GMT+01:00

